

R.G. [REDACTED]/2017



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO**  
**SEZIONE LAVORO**

Il dott. Giorgio Mariani, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente  
**SENTENZA**

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con ricorso depositato in via telematica in data 14 settembre 2017

da

**S[REDACTED] F[REDACTED]**, rappresentata e difesa dagli Avv.ti **D[REDACTED] S[REDACTED]** e **A[REDACTED] Z[REDACTED]** del foro di **[REDACTED]**, per procura in calce al ricorso introduttivo;

ricorrente

contro

**E[REDACTED] [REDACTED]**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato in **[REDACTED]**, via **[REDACTED]**, presso lo studio dell'Avv. **B[REDACTED] C[REDACTED]**, che lo rappresenta e difende per procura allegata alla memoria di costituzione;

convenuto

OGGETTO: somministrazione di lavoro  
i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così

**CONCLUDEVANO**

PER LA RICORRENTE **S[REDACTED] F[REDACTED]**

1) accertata e dichiarata e la nullità dei contratti di somministrazione a tempo determinato con i quali la ricorrente è stata somministrata dal 07.03.2016 al 31.08.2017 presso la Società resistente e, per l'effetto, l'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a fare data dal 07.03.2016 ai sensi dell'art. 38, comma 2, d.lgs. 81/2015

2) condannarsi **E[REDACTED] S.R.L.** a reintegrare la sig.ra **F[REDACTED] S[REDACTED]** nel posto di lavoro come lavoratrice subordinata a tempo indeterminato inquadrata come impiegata di livello 3J del CCNL AUTOTRASPORTO MERCI E LOGISTICA presso la sede di **[REDACTED]** via **[REDACTED]** e, per l'effetto, a corrisponderle un'indennità commisurata a 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile al calcolo del Trattamento di Fine Rapporto;

3) in ogni caso: vittoria di spese, diritti e onorari di causa in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

PER IL CONVENUTO E [REDACTED] s.r.l.:

respingersi *in toto* ogni domanda della ricorrente perché infondata sia in fatto che in diritto e comunque non provata. Con vittoria di spese e compensi professionali di lite.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in via telematica in data 14 settembre 2017, S. [REDACTED] F. [REDACTED] ricorreva al Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, nei confronti di E. [REDACTED] s.r.l.

Rilevava la ricorrente di avere iniziato a lavorare per la società convenuta al luglio 2005 dapprima tramite una cooperativa e poi con apertura di una partita Iva.

Ne era seguito un contenzioso che si era concluso con la sottoscrizione di un verbale di conciliazione davanti al collegio arbitrale, in data 29 febbraio 2016.

Poco prima della stipulazione dell'accordo, E. [REDACTED] s.r.l. aveva proposto a S. [REDACTED] F. [REDACTED] di essere assunta in somministrazione a termine, con la promessa di un'assunzione diretta a tempo indeterminato alla fine del contratto.

Pertanto S. [REDACTED] F. [REDACTED] aveva sottoscritto con L. [REDACTED] s.p.a. due contratti di lavoro in somministrazione a tempo determinato presso E. [REDACTED] s.r.l.

Il primo avente durata dal 7 marzo 2016 al 7 marzo 2017; il secondo avente durata dall'8 marzo 2017 al 31 agosto 2017.

L'11 agosto 2017, la ricorrente aveva impugnato i rapporti di lavoro in somministrazione, mettendosi a disposizione di E. [REDACTED] s.r.l. per la ripresa dell'attività lavorativa.

Con il ricorso, la ricorrente chiedeva l'accertamento della nullità dei predetti rapporti di lavoro in somministrazione a tempo determinato, volendo accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la convenuta.

E. [REDACTED] s.r.l. si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. La società confermava di aver sottoscritto con L. [REDACTED] s.p.a. un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di operatore "customer care". Il contratto era stato poi prorogato con scadenza finale al 31 agosto 2017.

Tale contratto, rispettando i limiti previsti dalla legge, doveva intendersi illegittimo e le doglianze della controparte dovevano essere respinte.

All'udienza del 30 novembre 2017, risultato vano il tentativo di conciliazione e omessa ogni attività istruttoria, la causa veniva posta in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso di S. [REDACTED] F. [REDACTED] va rigettato.

Dopo una conciliazione sottoscritta con E. [REDACTED] s.r.l. in data 29 febbraio 2016 (doc. 2 fasc. conv.), S. [REDACTED] F. [REDACTED] sottoscrive con L. [REDACTED] s.p.a. due

contratti di prestazione di lavoro somministrato a tempo determinato, contratti che vedono E [REDACTED] s.r.l. quale impresa utilizzatrice.

Il primo (doc. 19 fasc. ric.) vigente fra il 7 marzo 2016 al 7 marzo 2017, con inquadramento al liv. 3J C.C.N.L. Agenzie di somministrazione, per le mansioni di *operatore customer care – addetta customer service*.

Il secondo (doc. 20 fasc. conv.) vigente fra l'8 marzo 2017 il 31 agosto 2017, per la mansione di *impiegato addetto alla documentazione*, liv. 3J CCNL cit.

S [REDACTED] F [REDACTED] impugna questi due rapporti di lavoro in somministrazione (doc. 21 fasc. ric.).

2. S [REDACTED] F [REDACTED] ritiene che siano stati violati i limiti posti dalla nuova normativa in tema di contratto di somministrazione, ivi incluso l'art. 58 CCNL Trasporto mezzi e logistica (doc. 24 fasc. ric.).

Come è noto, il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell'utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest'ultimo, con effetto dall'inizio della somministrazione, nei casi in cui la somministrazione di lavoro avvenga:

- senza il rispetto dei limiti numerici (art. 31, c. 1 e 2, D.Lgs. 81/2015);
- in una delle ipotesi espressamente vietate dalla legge (art. 32 D.Lgs. 81/2015);
- in violazione della disposizione (art. 33, c. 1 lett. a)-d), D.Lgs. 81/2015) che prevede la necessità che il contratto di somministrazione indichi gli estremi dell'autorizzazione dell'agenzia, il numero dei lavoratori da somministrare, i rischi e le misure di prevenzione nonché la data di inizio e la durata della somministrazione.

3. S [REDACTED] F [REDACTED] contesta (pervero in astratto) i limiti numerici di cui all'art. 31, c. 1 e 2, D.Lgs. 81/2015.

La contestazione pare del tutto generica, ma, in ogni caso, essendone onerata, E [REDACTED] s.r.l. dimostra che nel periodo dall'8 marzo 2016 al 31 agosto 2017, essa aveva alle proprie dipendenze, in media, 65,28 lavoratori assunti a tempo indeterminato (doc. 4 fasc. E [REDACTED]).

In aggiunta a tali dipendenti, svolgevano la propria opera, con contratti di somministrazione di lavoro, ulteriori 10 addetti, dei quali 6 presso la sede di C [REDACTED], un addetto per ciascuna delle articolazioni territoriali di P [REDACTED] (S [REDACTED] F [REDACTED]) e Roma e due addetti per l'articolazione territoriale di B [REDACTED], come si evince dalla tabella riepilogativa di cui al doc. 5 fasc. E [REDACTED]. E [REDACTED] s.r.l. non ha mai superato, nel numero di contratti di somministrazione stipulati, il limite del 27% dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a livello aziendale, come previsto dal CCNL trasporto merci logistica (doc. 3 fasc. E [REDACTED] s.r.l.).

I 10 lavoratori assunti con contratto di somministrazione rappresentano, infatti, il 15,32 % di quelli assunti a tempo indeterminato (65,28).

4. S[REDACTED] F[REDACTED] contesta inoltre con forza, e su questo ha condotto l'odierna discussione, la ricorrenza delle ragioni in base alle quali l'art. 58, comma 3, CCNL cit. consente il contratto di lavoro somministrato.

Tuttavia, il rapporto tra utilizzatore e agenzia è regolamentato dalla legge e dal contratto di somministrazione a termine o a tempo indeterminato (art. 30 D.Lgs. 81/2015).

La somministrazione di lavoro (a termine o a tempo indeterminato) è ammessa *per qualsiasi esigenza* e per lo svolgimento di *qualunque tipo di mansione* e l'utilizzatore può quindi farvi ricorso *senza necessità di una specifica motivazione*.

Tale essendo la portata della legge, non è possibile da questa fare discendere l'illegittimità del contratto (tanto più con sanzione reintegratoria) per la vigenza di una norma contrattuale collettiva che, stipulata nel vigore di una legislazione ormai abrogata, individui alcuni specifici casi di "attivabilità" del contratto di lavoro somministrato, casi che la stessa parte ricorrente, nel corso della discussione, ha sottolineato dover costituire ragione *sostanziale* (e non formale) del contratto medesimo.

Collocato su questo piano, il ragionamento pare ricollocarsi nell'alveo dell'esame dei *motivi*, che costituiscono le ragioni soggettive che inducono le parti al contratto. Questi sono diversi per un contraente e per l'altro. Il motivo del contratto, che è di regola irrilevante, interessa il diritto, come è noto, o perché falso, o perché illecito (artt. 1345 e 1418, secondo comma, c.c.).

Ne discende, dunque, che anche questa seconda doglianza di parte ricorrente va rigettata.

5. Alla soccombenza di S[REDACTED] F[REDACTED] seguono, *ex art. 91 c.p.c.*, le spese processuali, che si liquidano a suo carico e in favore di E[REDACTED] s.r.l. in complessivi € 1500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali (IVA, CPA e spese generali) previsti ai sensi di legge.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria ed ulteriore istanza domanda ed eccezione disattesa, così decide:

- 1) **rigetta** il ricorso di S[REDACTED] F[REDACTED]
- 2) **condanna** la parte soccombente S[REDACTED] F[REDACTED] alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di E[REDACTED] s.r.l., liquidate in complessivi € 1500,00, oltre agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge.

Così deciso il 30 novembre 2017.

Il giudice  
Dott. Giorgio Mariani